



Bipiemme Vita

BPM Garanzia 4,5%

Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione delle prestazioni assicurate e cedola annua (Tariffa 11GR)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione



GRUPPO
FONDIARISAI

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di ottobre 2008
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.10.2008

Scheda Sintetica

Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico
con rivalutazione delle prestazioni assicurate e cedola annua
(BPM Garanzia 4,5% -Tariffa 11GR)

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

1.b) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del contratto è: **BPM GARANZIA 4,5%**

1.c) Tipologia del contratto

BPM Garanzia 4,5% è un'assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione delle prestazioni assicurate e cedola annua.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dall'Impresa.

Per i primi cinque anni la rivalutazione è in misura fissa mentre, per gli anni successivi al quinto, la rivalutazione delle prestazioni assicurate avviene in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto è a vita intera.

La sua durata, sempre che sia stato corrisposto il premio pattuito, corrisponde all'arco di tempo che intercorre tra il 18 dicembre 2008, data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**"), e la data del decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**").

E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.

1.e) Pagamento del premio

L'assicurazione prevede il pagamento di un premio unico anticipato (il "**Premio**") di importo minimo pari a € 10.000,00 (diecimila/00) liberamente incrementabile.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

BPM Garanzia 4,5% è un prodotto, con una componente di investimento ed una componente assicurativa di copertura del rischio di morte, adatto per i risparmiatori con una bassa propensione al rischio. I sottoscrittori di BPM Garanzia 4,5% desiderano investire un capitale beneficiando, in **una prima fase quinquennale**, di un rendimento costante (4,5% annuo) e garantito dalla Compagnia con una specifica provvista di attivi e, successivamente in **una seconda fase dopo il primo quinquennio**, di un rendimento annuo, comunque garantito dalla Compagnia, ma variabile in funzione della misura di partecipazione (la “**Misura di Rivalutazione**”) agli utili realizzati dalla Gestione Interna Separata denominata BPM Sicurgest. La Compagnia, in questa Seconda Fase, garantirà comunque una Misura di Rivalutazione minima compresa tra lo 0% (zero per cento) ed il limite massimo stabilito dall’ISVAP per questa tipologia di assicurazione (attualmente pari al 2,5% annuo). L’ammontare della Misura di Rivalutazione Minima garantita dalla Compagnia nella Seconda Fase sarà comunicato al Contraente per iscritto entro il 18 dicembre 2013.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte così come quella trattenuta a fronte dei costi di gestione ed acquisizione del contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alle scadenze contrattualmente pattuite.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato

In caso di vita dell’Assicurato la Compagnia, ad ogni ricorrenza anniversaria annuale di contratto (la “**Ricorrenza**” o, al plurale, le “**Ricorrenze**”), liquiderà al Contraente somme di entità variabile (le “**Cedole**” o, ciascuna al singolare, la “**Cedola**”).

In particolare:

- **il 18 dicembre degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013** l’ammontare di ciascuna Cedola, garantito da una specifica provvista di attivi, sarà pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale assicurato riportato nella Proposta/Polizza;

- **dal 18 dicembre 2014 e, con cadenza annuale, fino alla Ricorrenza precedente il decesso dell’Assicurato**, l’ammontare di ciascuna Cedola sarà pari al prodotto tra il capitale assicurato e la misura di rivalutazione (la “**Misura di Rivalutazione**”) calcolata in base a quanto disposto all’art. 7 – “*Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto*” delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia, in questa fase, garantisce comunque una Misura di Rivalutazione minima compresa tra lo 0% (zero per cento) ed il limite massimo stabilito dall’ISVAP per questa tipologia di assicurazione (attualmente pari al 2,5% annuo).

Il pagamento delle Cedole sarà eseguito entro trenta giorni dalla corrispondente ricorrenza annuale.

b) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Al decesso dell'Assicurato, entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato a tale data, maggiorato di una somma, mai comunque superiore a € 100.000,00 (centomila/00), pari al Premio versato moltiplicato per il "Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte" illustrato nella tabella riportata in Nota Informativa.

Al decesso dell'Assicurato, dopo il 18 dicembre 2013 la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato rivalutato pro rata temporis sino alla Data di Decesso in base a quanto disposto all'art. 7 – "Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

c) Opzioni contrattuali in caso di riscatto totale

Sempre che sia in vita l'Assicurato, il Contraente che chieda la liquidazione integrale delle prestazioni del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di avvalersi una delle seguenti opzioni:

- 1) convertire il valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) convertire il valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) convertire il valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) convertire il valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 7 - "Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto"

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato per i primi cinque anni sulla base del rendimento fisso garantito del 4,50% annuo e, successivamente sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

**Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione Interna Separata BPM Sicurgest**

Premio unico: € 10.000,00 Sesso ed età: qualunque	Premio unico: € 15.000,00 Sesso ed età: qualunque	Premio unico: € 30.000,00 Sesso ed età: qualunque
--	--	--

Anni trascorsi	Costo percentuale medio annuo	Anni trascorsi	Costo percentuale medio annuo	Anni trascorsi	Costo percentuale medio annuo
5	0,46%	5	0,46%	5	0,46%
10	0,71%	10	0,71%	10	0,71%
15	0,79%	15	0,79%	15	0,79%
20	0,84%	20	0,84%	20	0,84%
25	0,86%	25	0,86%	25	0,86%

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata BPM Sicurgest negli ultimi cinque anni nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, per questa tipologia contrattuale, negli ultimi cinque periodi di osservazione. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,83%	3,83%	3,73%	2,5%
2004	4,52%	3,52%	3,59%	2,0%
2005	6,40%	5,40%	3,16%	1,7%
2006	5,79%	4,79%	3,86%	2,0%
2007	4,71%	3,71%	4,41%	1,71%

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto**



Nota Informativa

**Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico
con rivalutazione delle prestazioni assicurate e cedola annua
(BPM Garanzia 4,5% - tariffa 11GR)**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**” o l’”**Impresa**”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Via del Lauro, 1 – 20121 Milano – Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: www.bipiemmevita.it

Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in via della Chiusa 2 – 20123 Milano

2 – Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.. In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.

Si segnala che gli attivi acquistati dalla Compagnia e destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti potrebbero essere emessi da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme.

Inoltre Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l'investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.

La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:

- l'individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggano con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell'attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l'effettuazione di operazioni nell'interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.

In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte

BPM Garanzia 4,5% (tariffa 11GR) è un contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione delle prestazioni assicurate e cedola annua ed è destinato ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto abbiano un'età assicurativa compresa tra 18 e 75 anni.

L'assicurazione, sempre che sia stato corrisposto il premio unico pattuito (il "**Premio**"), è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra il 18 dicembre 2008, data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**"), e quella del decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**").

L'assicurazione consta di una prima fase che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza e le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 (la "**Prima Fase**") e di una seconda fase che intercorre tra il 19 dicembre 2013 compreso e la Data di Decesso (la "**Seconda Fase**").

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede, fintanto che l'Assicurato sia in vita, la corresponsione al Contraente di somme periodiche mentre, al decesso dell'Assicurato stesso, prevede la liquidazione, agli aventi diritto, delle prestazioni assicurate incrementate come di seguito illustrato.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte così come quella trattenuta a fronte dei costi di gestione ed acquisizione del contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alle scadenze contrattualmente pattuite.

3.1 – Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato la Compagnia garantisce la liquidazione al Contraente di una somma variabile (la "Cedola" o, al plurale, le "Cedole") ad ogni ricorrenza anniversaria annuale di contratto (la "Ricorrenza" o, al plurale, le "Ricorrenze") a partire dal 18 dicembre 2009 e, con cadenza annuale, fino alla Ricorrenza precedente la Data di Decesso.

Più precisamente:

- alle Ricorrenze della Prima Fase ossia il 18 dicembre degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 l'ammontare di ciascuna Cedola sarà pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale assicurato riportato nella Proposta/Polizza;

alle Ricorrenze della Seconda Fase a partire da quella del 18 dicembre 2014 e, con cadenza annuale, fino alla Ricorrenza precedente il decesso dell'Assicurato, l'ammontare di ciascuna Cedola sarà pari al prodotto tra il capitale assicurato e la misura di rivalutazione (la "**Misura di Rivalutazione**") calcolata in base a quanto disposto all'art. 7 – "*Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto*" delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia, in questa fase, garantisce comunque una Misura di Rivalutazione minima compresa tra lo 0% (zero per cento) ed il limite massimo stabilito dall'ISVAP per questa tipologia di assicurazione (attualmente pari al 2,5% annuo). L'ammontare della Misura di Rivalutazione Minima garantita dalla Compagnia nella Seconda Fase sarà comunicato al Contraente per iscritto entro il 18 dicembre 2013.

Il pagamento delle Cedole annuali sarà eseguito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale prevista.

3.2 – Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Al decesso dell'Assicurato, entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato a tale data, maggiorato di una somma, mai comunque superiore a € 100.000,00 (centomila/00), pari al Premio versato moltiplicato per il "*Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte*" illustrato nella tabella di seguito riportata:

<i>Età dell'Assicurato (x) alla decorrenza del contratto</i>	Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte	
	<i>Assicurati di sesso maschile</i>	<i>Assicurati di sesso femminile</i>
18 anni ≤ x < 45 anni e sei mesi	20%	40%
45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi	15%	30%
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi	6%	12%
65 anni e sei mesi ≤ x ≤ 75 anni e sei mesi	3%	6%

Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di calcolo relativo alla maggiorazione per il caso di morte di un Assicurato di sesso femminile di trentacinque anni:

Premio versato (in Euro)	Coefficiente per il caso di morte	Maggiorazione in caso di morte dell'Assicurato (in Euro)
10.000,00	40%	4.000,00
200.000,00	40%	80.000,00
250.000,00	40%	100.000,00
251.000,00 *	40% *	100.000,00 *
500.000,00 *	40% *	100.000,00 *
1.000.000,00 *	40% *	100.000,00 *

*** Poiché la maggiorazione per il caso di morte non può in ogni caso eccedere € 100.000,00 (centomila) si sottolinea come negli esempi in evidenza tale maggiorazione è limitata a detto importo.**

Al decesso dell'Assicurato, dopo il 18 dicembre 2013 la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato rivalutato pro rata temporis sino alla Data di Decesso in base a quanto disposto all'art. 7 – “*Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto*” delle Condizioni di Assicurazione.

4 – Il Premio

A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio unico anticipato (il “**Premio**”) di importo non inferiore a € 10.000,00 (diecimilamila/00).

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie.

Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita

5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto qui descritto, nella Seconda Fase, ossia dopo il 18 dicembre 2013, sarà collegato ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata), denominata BPM Sicurgest.

Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Le somme che confluiscono nella Gestione Interna Separata vengono investite dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni corporates, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.

Il risultato della Gestione Interna Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 58/98 art. 161 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

La misura di rivalutazione (la "**Misura di Rivalutazione**") da attribuire alle prestazioni assicurate per il calcolo della Cedola sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest diminuito di un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l'1% (uno per cento).

La Compagnia, in questa Seconda Fase, garantisce comunque una Misura di Rivalutazione minima compresa tra lo 0% (zero per cento) ed il limite massimo stabilito dall'ISVAP per questa tipologia di assicurazione (attualmente pari al 2,5% annuo). L'ammontare della Misura di Rivalutazione Minima garantita dalla Compagnia nella Seconda Fase sarà comunicato al Contraente per iscritto entro il 18 dicembre 2013.

I dettagli su BPM Sicurgest sono illustrati alla seguente sezione C.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione F, contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.

6 – Opzioni di contratto

Il Contraente che, prima della Data di Decesso, chieda la liquidazione integrale delle prestazioni del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l'importo in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

La richiesta di opzione in rendita deve essere inoltrata alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale, ricevuta la quale, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente:

- una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
- la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7 – Gestione Interna Separata

Le prestazioni assicurate dopo la liquidazione al Contraente della Cedola del 18 dicembre 2013 si rivalutano in funzione del rendimento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest la cui valuta di denominazione è l'Euro.

BPM Sicurgest è sottoposta alle disposizioni della circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive integrazioni.

La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale oltre il tasso di rendimento minimo garantito per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale, dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

BPM Sicurgest investe prevalentemente in titoli di Stato denominati in Euro a tasso variabile e fisso. L'acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio.

BPM Sicurgest può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni e azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso.

Lo stile gestionale è improntato secondo criteri prudenziali. Per la parte degli attivi destinati agli investimenti di tipo obbligazionario, la gestione tende ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti di tipo azionario, i titoli sono selezionati con l'ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto "valore" delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita.

La gestione degli attivi di BPM Sicurgest è stata delegata a Bipiemme Gestioni società di gestione del risparmio S.p.A. appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Galleria De Cristoforis 7 – 20122 Milano.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano

Per i dettagli si rinvia al regolamento di BPM Sicurgest che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8 – Costi

8.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 – Costi gravanti sul Premio

Il premio effettivamente investito che determina il capitale assicurato si calcola riducendo il premio lordo corrisposto dei costi a copertura del rischio di mortalità e dei caricamenti. I caricamenti sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto.

Per l'assicurazione qui descritta i caricamenti sono pari all'**1,64%** (uno virgola sessantaquattro per cento) del Premio versato mentre i costi a copertura del rischio di mortalità sono pari allo **0,36%** (zero virgola trentasei per cento) dello stesso Premio per un ammontare complessivo pari al **2,0%** (due per cento). Non sono previste spese per l'emissione del contratto né spese per l'incasso del premio.

Costi gravanti sul premio	
Caricamenti	1,64%
Costi a copertura del rischio di mortalità	0,36%
Spese di emissione	Nessuna
Spese di incasso	Nessuna

8.1.2 – Costi per riscatto

In caso di riscatto effettuato entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 il capitale assicurato viene scontato al “tasso annuo di riscatto” definito alla successiva sezione E, per il tempo, espresso in anni e frazioni di anno, mancante al 18 dicembre 2013. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la valutazione del “tasso annuo di riscatto”, funzione degli anni interi mancanti alla data del 18 dicembre 2013 è la seguente:

Penalità applicate al capitale assicurato in caso di riscatto prima delle ore 24 del 18 dicembre 2013		
<i>Anni mancanti all'anniversario del 18 dicembre 2013</i>	<i>Tasso annuo di riscatto</i>	<i>Percentuale di riduzione del capitale assicurato</i>
4	1,703%	6,530%
3	1,639%	4,760%
2	1,517%	2,970%
1	1,747%	1,720%

In caso di riscatto effettuato dopo le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 non vengono applicate penalità di riscatto

8.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Costi massimi trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest
1,00%

Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo della misura di rivalutazione da applicare al contratto nell'ipotesi che il rendimento certificato di BPM Sicurgest fosse pari al 4,0% e che la Compagnia trattenga l'aliquota massima prevista contrattualmente.

<i>Ipotesi di rendimento certificato di BPM Sicurgest</i>	<i>Costo massimo trattenuto dalla Compagnia</i>	<i>Misura di rivalutazione</i>
4,0%	1,0%	3,0%

Il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti la gestione degli investimenti, l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.

L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Interna Separata.

9 – Misura e modalità di eventuali sconti

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

10 – Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso morte e per un importo massimo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'investitore-contraente nella misura del 19%. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sulla Proposta/Polizza.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- **in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni e art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86). La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni;

- **in forma di rendita vitalizia di opzione**, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11 – Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A.. L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.

12 – Risoluzione del contratto

La risoluzione anticipata del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente (nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 15 – “*Diritto di recesso*”);
- decesso dell'Assicurato (a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Compagnia di corrispondere ai Beneficiari designati la prestazione assicurativa di cui al precedente punto 3 – “*Prestazioni assicurative e garanzie offerte*”);
- riscatto totale (a seguito di richiesta scritta del Contraente, e a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e sia stato pagato il premio di perfezionamento, la Compagnia provvede a liquidare a quest'ultimo il valore di riscatto, secondo quanto indicato al successivo punto 13 – “*Riscatto e riduzione*”).

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo del premio versato.

13 – Riscatto e riduzione

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Per tutte le richieste pervenute entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 il valore di riscatto, sarà pari al capitale assicurato riportato in Proposta/Polizza scontato per il tempo mancante al 18 dicembre 2013 con il seguente tasso (i) (il “**Tasso Annuo di Riscatto**”):

$$i = \max (0\% ; \text{Mid swap euro} + 1,75\% - 4,5\%)$$

dove:

Mid swap euro = media aritmetica tra tasso denaro e lettera, con durata pari al tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 18 dicembre 2013, rilevato il primo giorno lavorativo utile del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Dopo il 18 dicembre 2013 il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'anniversario del contratto precedente la data della richiesta e dopo lo stacco della relativa Cedola, rivalutato pro rata temporis fino alla data della richiesta stessa in base alle condizioni riportate al precedente punto 5 – “*Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili*” senza l'applicazione di alcuna penalità.

Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Ufficio Gestione – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato.

Nel Progetto Esemplificativo di cui alla sezione F è riportata l'evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate; va comunque tenuto presente che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

Il contratto non è riscattabile parzialmente ma solo per l'intero suo ammontare, la liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13 – *“Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”* delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.

14 – Revoca della Proposta/Polizza

Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia e, restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

15 – Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

16 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

A seguito della richiesta di recesso o riscatto totale, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione, prevista all'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.

È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

17 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

18 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

19 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-77.0056.23 - reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20 – Ulteriore informativa disponibile

In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione.

Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.

21 – Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Interna Separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) il valore della cedola pagata nell'anno di riferimento;
- d) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) a partire dall'estratto conto relativo all'anno 2014 il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Relativamente a quanto disposto dall'art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto si precisa che, il Contraente non è tenuto a fornire alcuna informazione essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diverse ipotesi:

- a) il tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito per la Prima Fase, ossia per il primo quinquennio, pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) annuo ed una ipotesi di tasso di rendimento minimo garantito nella Seconda Fase, ossia nel periodo successivo al primo quinquennio, determinato in funzione dell'ammontare massimo stabilito dall'ISVAP per questa tipologia contrattuale [attualmente 2,5% (due virgola cinque per cento)].
- b) il tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito per la Prima Fase, ossia per il primo quinquennio, pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) annuo ed una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).

Al predetto tasso di rendimento si applica la Misura di Rivalutazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. Per quel concerne il tasso minimo garantito nella seconda fase si rimanda al precedente punto 3.1

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO NELLA PRIMA FASE ED IPOTETICO NELLA SECONDA FASE**

- Tasso di rendimento minimo garantito nella Prima Fase: 4,5% (quattro virgola cinque per cento)
- Tasso di rendimento minimo ipotizzato nella Seconda Fase: 2,5% (due virgola cinque per cento)
- Durata ipotetica: 25 anni
- Pagamento di un premio unico di € 10.000,00 (diecimila/00)
- Sesso dell'Assicurato: maschile

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Cedola annua	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno in funzione dell'età (assicurativa) alla decorrenza			
				18 - 45	46 - 55	56 - 65	66 - 75
1	9.800,00	441,00	9.160,06	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
2	9.800,00	441,00	9.333,52	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
3	9.800,00	441,00	9.508,94	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
4	9.800,00	441,00	9.631,44	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
5	9.800,00	441,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
8	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
9	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
13	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
18	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
21	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
22	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
23	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
24	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
25	9.800,00	245,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

I valori del capitale assicurato, del riscatto e del capitale caso morte fanno riferimento all' istante successivo la liquidazione della cedola annua

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo la seconda Ricorrenza del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento minimo garantito nella Prima Fase: 4,5% (quattro virgola cinque per cento)
- Tasso di rendimento finanziario ipotizzato nella Seconda Fase: 4,0% (quattro per cento)
- Prelievo sul rendimento ipotizzato nella Seconda Fase : 1,0% (uno per cento)
- Tasso di rendimento retrocesso nella Seconda Fase: 3,0% (tre per cento)
- Durata ipotetica: 25 anni
- Pagamento di un premio unico di € 10.000,00 (diecimila/00)
- Sesso dell'Assicurato: maschile

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Cedola annua	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno in funzione dell'età (assicurativa) alla decorrenza			
				18 - 45	46 - 55	56 - 65	66 - 75
1	9.800,00	441,00	9.160,06	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
2	9.800,00	441,00	9.333,52	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
3	9.800,00	441,00	9.508,94	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
4	9.800,00	441,00	9.631,44	11.800,00	11.300,00	10.400,00	10.100,00
5	9.800,00	441,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
8	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
9	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
13	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
18	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
21	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
22	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
23	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
24	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
25	9.800,00	294,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

I valori del capitale assicurato, del riscatto e del capitale caso morte fanno riferimento all' istante successivo la liquidazione della Cedola annua

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto**



Condizioni di Assicurazione

BPM Garanzia 4,5% - Tariffa 11GR

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA INTERA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE E CEDOLA ANNUA

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 – Obblighi della Società

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta/Polizza e dalle eventuali appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 – Durata e Prestazioni del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 18 dicembre 2008 (la "**Data di Decorrenza**") e la data del decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**").

L'assicurazione consta di una prima fase che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza e le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 (la "**Prima Fase**") e di una seconda fase che intercorre tra il 19 dicembre 2013 compreso e la Data di Decesso (la "**Seconda Fase**").

2a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze anniversary annuali di contratto

Ad ogni ricorrenza anniversaria annuale di contratto (la "**Ricorrenza**" o, al plurale, le "**Ricorrenze**") a partire dal 18 dicembre 2009 e, sempre che l'Assicurato sia in vita a tali date, la Compagnia garantisce la liquidazione al Contraente di una somma variabile (la "**Cedola**" o, al plurale, le "**Cedole**").

Nella Prima Fase, alle Ricorrenze del 18 dicembre degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 l'ammontare di ciascuna Cedola sarà pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell capitale assicurato.

Alle Ricorrenze della Seconda Fase a partire da quella del 18 dicembre 2014 e, con cadenza annuale, fino alla Ricorrenza precedente il decesso dell'Assicurato, l'ammontare di ciascuna Cedola sarà pari al prodotto tra il capitale assicurato e la misura di rivalutazione (la "**Misura di Rivalutazione**") calcolata in base a quanto disposto al seguente art. 7 – "*Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto*". La Compagnia, in questa fase, garantisce comunque una Misura di Rivalutazione minima compresa tra lo 0% (zero per cento) ed il limite massimo stabilito dall'ISVAP per questa tipologia di assicurazione (attualmente pari al 2,5% annuo).

Il pagamento delle Cedole annuali, che sarà eseguito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale prevista, comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo lordo liquidato.

2b) Prestazioni al decesso dell'Assicurato

Al decesso dell'Assicurato, entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013, la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, maggiorato di una somma, mai comunque superiore a € 100.000,00 (centomila/00), pari al Premio versato moltiplicato per il "Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte" quest'ultimo determinato in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza del Contratto ed illustrato nella seguente tabella.

Età dell'Assicurato (x) alla decorrenza del contratto	Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
18 anni ≤ x < 45 anni e sei mesi	20%	40%
45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi	15%	30%
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi	6%	12%
65 anni e sei mesi ≤ x ≤ 75 anni e sei mesi	3%	6%

Al decesso dell'Assicurato, dopo il 18 dicembre 2013 la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato rivalutato pro rata temporis sino alla Data di Decesso in base a quanto disposto al seguente art. 7 – "Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto".

Articolo 3 – Rischio morte

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste successivamente.

Articolo 4 – Premio

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato (il "Premio").

Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono il contratto.

La data di valuta dell'addebito sul conto corrente del Contraente coincide con la data di decorrenza del contratto.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5 – Perfezionamento del contratto

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.

Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato mediante richiesta scritta da presentare alla filiale dei soggetti distributori presso cui ha sottoscritto il contratto ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia al seguente indirizzo: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio - Via del Lauro, 1 - 20121 Milano.

In entrambi i casi la richiesta deve contenere gli elementi identificativi del contratto, l'originale del modulo di Proposta/Polizza e le eventuali appendici. La Compagnia esegue il rimborso dell'intera somma corrisposta dal Contraente a titolo di premio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso corredata dei documenti sopra indicati.

A seguito del recesso, le parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società stessa della comunicazione di recesso.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO**Articolo 7 – Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto**

Le prestazioni del contratto dopo la Prima Fase, ossia dopo il 18 dicembre 2013, saranno collegate ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata), denominata BPM Sicurgest disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno della Seconda Fase la Misura di Rivalutazione da utilizzare per il calcolo della Cedola.

La Misura di Rivalutazione sarà pari al rendimento, di cui all'articolo 4 del Regolamento di BPM Sicurgest, diminuito di un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l'1% (uno per cento).

La Compagnia garantisce comunque una Misura di Rivalutazione minima compresa tra lo 0% (zero per cento) ed il limite massimo stabilito dall'ISVAP per questa tipologia di assicurazione (attualmente pari al 2,5% annuo).

L'ammontare della Misura di Rivalutazione Minima garantita dalla Compagnia nella Seconda Fase sarà comunicato al Contraente per iscritto entro il 18 dicembre 2013.

Articolo 8 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Per tutte le richieste pervenute entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013 il valore di riscatto, sarà pari al capitale assicurato riportato nella Proposta/Polizza scontato per il tempo mancante al 18 dicembre 2013 con il seguente tasso (i) (il “**Tasso Annuo di Riscatto**”):

$$i = \max (0\% ; \text{Mid swap euro} + 1,75\% - 4,5\%)$$

dove:

Mid swap euro = media aritmetica tra tasso denaro e lettera, con durata pari al tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 18 dicembre 2013, rilevato il primo giorno lavorativo utile del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Dopo il 18 dicembre 2013 il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all’anniversario del contratto precedente la data della richiesta e dopo lo stacco della relativa Cedola, rivalutato fino alla data della richiesta stessa in base alle condizioni riportate al precedente articolo 7 - “*Modalità di calcolo della Misura di Rivalutazione nella Seconda Fase del contratto*” senza l’applicazione di alcuna penalità.

Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Ufficio Gestione – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato.

Nel Progetto Esemplificativo di cui alla sezione F è riportata l’evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate; va comunque tenuto presente che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

Il contratto non è riscattabile parzialmente ma solo per l’intero suo ammontare, la liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’articolo 13 – “*Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia*” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

Articolo 9 – Opzioni del contratto

Il Contraente che, prima del decesso dell'Assicurato, chieda la liquidazione integrale del capitale assicurato esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l'importo in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale del contratto.

Articolo 10 – Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c.. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

Articolo 11 – Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Articolo 12 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

Articolo 13 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia

A seguito della richiesta di recesso o riscatto totale, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

SEZIONE V – ESCLUSIONI

Articolo 14 – Esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla decorrenza della sua eventuale riattivazione.
- morte correlata al consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope, allucinogeni e simili e/o all'abuso di alcool.

In questi casi il contratto si risolve e la Compagnia non corrisponderà la maggiorazione prevista per il caso di morte.

SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 15 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 16 – Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 17 – Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest.

Art. 2 - Nella Gestione Interna Separata BPM Sicurgest, in seguito anche "gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - La Gestione Interna Separata BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell'esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

Art. 5 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all'articolo precedente, l'esercizio decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - La Compagnia si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Glossario

DEFINIZIONI GENERALI

anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

appendice

Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "società".

condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

E' il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

polizza

Vedi "Proposta/Polizza".

polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

pro rata temporis (in proporzione al tempo mancante)

Locuzione (latina) utilizzata per indicare che una determinata grandezza finanziaria è determinata in proporzione alla durata residua.

proposta/polizza

Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

rischio

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso annuo di riscatto

Tasso annuo di sconto applicabile al capitale assicurato per determinare l'esatto importo del valore di riscatto (per le richieste di riscatto effettuate entro le ore ventiquattro del 18 dicembre 2013).

tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

gestione interna separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

pagamento di somme periodiche

Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione interna separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendita vitalizia

Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo: 30.06.2003 n.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, COVIP ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.

PAGINA BIANCA



Bipiemme Vita Compagnia di Assicurazione
appartenente al Gruppo Fondiaria SAI
Società per Azioni - Cap. Soc. € 88.500.000 i.v..

Via del Lauro, 1 - 20121 Milano
Tel. 02.7700.2405 - Fax. 02.77005903

Cod.Fisc.P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di
Milano n. 10769290155 - REA n. 1403170
Autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa con DM 17/3/1994 esteso
con prov. Isvap n.1208
del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N°	COORDINATE ADEBITO:	BANCA	AGENZIA	COD. ABI/CAB	N° RAPPORTO
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO		CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ		TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO	
COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)			INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE		
ASSICURATO (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:					
TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI	
DESCRIZIONE CONTRATTO					
PRESTAZIONI ASSICURATE					
PRESTAZIONE INIZIALE €	GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER POLIZZE RIVALUTABILI) / FONDO (PER POLIZZE UNIT LINKED)				
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.					
PREMIO					
TERMINE PAGAMENTO PREMI	CADENZA RATE PREMIO				
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO					
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €		
PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LO PREVEDONO)					
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €		
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:					
BENEFICIARI CASO MORTE					
BENEFICIARI CASO VITA					
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A	IL	PAG.	DI		

(*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

COPIA PER IL CONTRAENTE

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il **pagamento del premio**, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data.

Per i **contratti che prevedono la compilazione del Questionario Sanitario**, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili) o del Fondo Interno (per i contratti unit linked), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato (per i contratti che lo prevedono).

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.
Il Direttore Generale

COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Ad attestazione della corretta compilazione della Proposta/Polizza e ai fini del riconoscimento del soggetto firmatario (ai sensi della normativa Antiriciclaggio - Legge n. 197/1991)

Numero di matricola _____ e Firma dell'Operatore _____



Bipiemme Vita Compagnia di Assicurazione
appartenente al Gruppo Fondiaria SAI
Società per Azioni - Cap. Soc. € 88.500.000 i.v..

Via del Lauro, 1 – 20121 Milano
Tel. 02.7700.2405 – Fax. 02.77005903

Cod.Fisc P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di
Milano n. 10769290155 – REA n. 1403170
Autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa con DM 17/3/1994 esteso
con provv. Isvap n.1208
del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

